

Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (C.O.N.I.) approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in attuazione dell'art 21 Statuto del CONI con deliberazione dell'1/8/01 n. 1188, in vigore dal 23/8/01 e modificato dalla Deliberazione C.O.N.I. n. 481 del 21/10/2003.

TITOLO I - LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

Art. 1. La Camera

1. La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ("Camera"), istituita ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del CONI approvato con D.M. 28 Dicembre 2000 ("Statuto"), svolge le funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato in conformità al presente Regolamento.
2. La Camera, nominata dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta Nazionale, è formata da cinque componenti fissi, tra cui il Presidente, e dai membri dell'Elenco di esperti in materia giuridica e sportiva, non superiore a trenta, deliberato ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera c), e 12, comma 1, dello Statuto. I componenti fissi durano in carica quattro anni e possono essere confermati. In caso di temporanea sospensione di un componente fisso, per lo stesso periodo le funzioni possono essere esercitate da un esperto dell'Elenco, nominato dalla Giunta nazionale. I componenti e gli esperti sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i docenti universitari in materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti avanti le supreme corti. L'incarico di componente e di esperto è incompatibile con cariche rivestite in seno a organi elettivi o giurisdizionali di Federazioni sportive nazionali, Discipline associate o Enti di promozione sportiva. I componenti e gli esperti prima di assumere le funzioni dichiarano di non essere nelle condizioni di incompatibilità.
3. Il Presidente può, in caso di urgenza, adottare provvedimenti di competenza della Camera, che porta a conoscenza della Camera nella prima riunione successiva. La Camera elegge tra i propri componenti fissi il Vice-Presidente; quest'ultimo sostituisce con i medesimi poteri il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. La Camera svolge le proprie funzioni, secondo le disposizioni del presente Regolamento, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale:
 - a) in composizione monocratica;
 - b) in composizione collegiale;
 - c) attraverso il Consiglio di Presidenza.
5. La Camera può segnalare alla Giunta Nazionale del CONI l'esigenza di modifiche o integrazioni al presente Regolamento.
6. La Camera, nel rispetto del presente Regolamento, determina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
7. La Camera ha sede in Roma presso il CONI e svolge le proprie attività avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria ("Segreteria") istituito ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.
8. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dai componenti fissi della Camera e da quattro membri estratti con rotazione semestrale dall'Elenco di esperti di cui al comma 2. Alle sedute del Consiglio di Presidenza partecipano i membri dell'Elenco che hanno incarichi nei procedimenti consultivi, conciliativi o arbitrali ovvero nelle attività della Camera previste dal presente Regolamento.

TITOLO II - FUNZIONE CONSULTIVA

Art. 2. Pareri resi dalla Camera

1. La Camera svolge funzioni consultive emettendo pareri non vincolanti, anche ai sensi dell'art.7, comma 5, lettera n) dello Statuto del CONI.
2. Su incarico del Presidente, il parere viene predisposto da un collegio formato da tre componenti del Consiglio di Presidenza o dell'Elenco di cui all'art.1, comma 2, del presente Regolamento ovvero da un singolo componente. Prima della sua formale adozione, lo schema di parere viene sottoposto al Consiglio di Presidenza. Qualora almeno tre componenti di quest'ultimo lo richiedano, la questione viene devoluta alla Camera in seduta plenaria.
3. Una volta adottato, il parere viene comunicato al soggetto richiedente.
4. Possono richiedere il parere il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente e il Segretario Generale del CONI, nonché una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata ovvero un Ente di promozione sportiva.
5. Il parere può essere richiesto in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva.
6. Il versamento dei diritti amministrativi inerenti al rilascio del parere deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di quest'ultimo, secondo l'importo previsto nella Tabella di cui all'art. 25 comma 2 del presente Regolamento.
7. Il parere non può essere richiesto su una controversia in atto.

TITOLO III - FUNZIONE CONCILIATIVA

Art. 3. Conciliazione

1. La Camera ha competenza a promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, la conciliazione di controversie in materia sportiva, quando:
 - a) lo statuto di una Federazione sportiva nazionale o una Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva lo preveda;
 - b) si tratti di una controversia che contrappone una Federazione sportiva nazionale, o una Disciplina sportiva associata, o un Ente di promozione sportiva a uno o più soggetti affiliati, tesserati o licenziati;
 - c) siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.
2. La conciliazione può essere richiesta da una o entrambe le parti interessate.
3. Alla Camera può, inoltre, essere devoluta ai fini della conciliazione previo espresso accordo tra le parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
4. La conciliazione non può essere richiesta da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping.
5. È obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione di un procedimento arbitrale.

Art. 4. Procedimento di conciliazione

1. La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva ovvero da soggetti non affiliati, tesserati o licenziati ai sensi dell'art.3, comma 3, con istanza da presentare entro sessanta giorni dalla data di conoscenza dell'atto contestato.
2. Lo scopo della procedura di conciliazione è quello di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l'intervento di conciliatori. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia.
3. Il conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti del Consiglio di Presidenza o dell'Elenco di cui all'art.1, comma 2, del presente Regolamento e, dopo l'accettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria.
4. Le parti devono presentarsi all'incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione; possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincono che questa non abbia prospettive di successo.

5. La parte che desidera ricorrere alla procedura di conciliazione sottopone alla Camera la propria istanza di conciliazione, depositata in originale più tre copie presso la Segreteria, e ne invia copia alla controparte.
6. L'istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:
- denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile;
 - indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione; d) documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla controparte.
7. Contestualmente all'istanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione.
8. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante; entro tale termine deve altresì versare i diritti amministrativi da essa dovuti.

Art. 5. L'incontro di conciliazione

- Le parti sono invitate ad uno o più incontri di conciliazione presso la sede della Camera o, se il conciliatore ne ravvisi l'opportunità, in luogo diverso.
- Il primo incontro di conciliazione deve essere convocato dal conciliatore di regola entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina.
- Gli incontri sono condotti senza alcuna formalità procedurale, sentendo le parti separatamente e congiuntamente, in modo da favorire la ricerca di una soluzione amichevole della controversia.
- Le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratori, e possono essere assistite da esperti, legali e/o tecnici.
- Il conciliatore può invitare a partecipare al procedimento di conciliazione altre parti, se ritiene che abbiano un interesse rilevante e diretto nella questione.
- L'accordo ove raggiunto tra le parti viene formalizzato per iscritto e firmato dalle parti stesse e dal conciliatore, salvo quanto previsto dal successivo comma 9. Le parti sono obbligate a dare esecuzione all'accordo nei termini stabiliti dallo stesso.
- In caso di mancato accordo tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione, la procedura è dichiarata estinta. Il Conciliatore può disporre con proprio provvedimento motivato la restituzione dei diritti amministrativi versati dalla controparte ai sensi dell'art.4, comma 8.
- L'insuccesso della procedura di conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti; le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso di tale procedura non potranno essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali né potranno essere utilizzati per altri fini.
- Il conciliatore può non sottoscrivere il verbale di conciliazione, dandone motivata comunicazione scritta alle parti, ovvero apporvi le sue osservazioni, qualora ritenga che l'accordo non sia conforme a norme di diritto o a norme e usi dell'ordinamento sportivo nazionale o internazionale o ai principi di etica sportiva e di equità. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni di cui al successivo art.28, comma 1.

Art. 6. Comunicazioni e termini nel procedimento di conciliazione

- Tutte le comunicazioni delle parti, della Segreteria o del conciliatore possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.
- Ai fini del rispetto dei termini, vale la data di trasmissione o di comunicazione.
- In casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento possono essere derogati con provvedimento del conciliatore ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.
- Le funzioni di segreteria della conciliazione sono svolte di regola dalla Segreteria della Camera; il conciliatore può nominare persona di sua fiducia segretario della conciliazione senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.

TITOLO IV - LA FUNZIONE ARBITRALE

Art. 7. Instaurazione dell'arbitrato

- La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si applica, alternativamente:
 - quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva;
 - quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto.
- La procedura di arbitrato di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.
- L'arbitrato, inoltre, non può essere instaurato da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping.
- Sono escluse dalla competenza della Camera le controversie per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle Federazioni.
- Qualora una parte, prima della costituzione dell'organo arbitrale, sollevi una eccezione in merito alla esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale, il Presidente della Camera o un suo delegato decide al riguardo, dichiarando la procedibilità o meno dell'arbitrato. In caso di procedibilità, spetta comunque all'organo arbitrale decidere sulla propria competenza.
- La procedura arbitrale può avere corso solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento. L'istanza di arbitrato deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura di conciliazione.
- Salvo diverso accordo delle parti, la procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento ha natura rituale e gli arbitri decidono applicando le norme di diritto nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 8. Istanza della parte attrice

- La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve far pervenire alla Camera e alla controparte una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, contenente:
 - denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina di uno o più difensori;
 - denominazione ed indirizzo della parte convenuta;
 - indicazione della previsione statutaria che consente il ricorso all'arbitrato, ovvero la copia dell'atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale;
 - estremi del tentativo di conciliazione rimasto senza esito;
 - esposizione dei fatti e delle pretese;
 - eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza ed ogni documento ritenuto utile;
 - nomina dell'arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta.

2. La parte attrice deve, a pena di improcedibilità dell'istanza, versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui all'art. 25 comma 2 del presente Regolamento.
3. L'istanza di arbitrato deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla istanza, la parte attrice deve allegare documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione dell'istanza alla controparte e l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi.
4. La Segreteria, verificata la regolarità dell'istanza, provvede ad informare la parte convenuta del deposito dell'istanza; se la documentazione appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte attrice a provvedere.

Art. 9. Risposta della parte convenuta

1. La parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero nel termine più breve fissato dal Presidente della Camera in caso di urgenza, può far pervenire alla Camera e alla controparte la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, e contenente:
 - a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina di uno o più difensori;
 - b) elementi atti alla difesa ed eventuale domanda riconvenzionale;
 - c) eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile presentare;
 - d) nomina dell'arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta.
2. Entro il termine indicato per la risposta, la parte convenuta deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui all'art. 25, comma 2, del presente Regolamento.
3. La risposta deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla risposta, deve essere allegata documentazione probatoria dell'avvenuta comunicazione della risposta alla controparte e dell'avvenuto versamento dei diritti amministrativi indicati nella Tabella di cui all'art. 25, comma 2, del presente Regolamento.
4. La Segreteria, verificata la regolarità della risposta, provvede ad informare la parte attrice dell'avvenuto deposito; se la documentazione appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte convenuta a provvedere.
5. La parte attrice, entro 7 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale ovvero nel termine più breve fissato dal Presidente della Camera in caso di urgenza, può inviare la propria replica alla sola domanda riconvenzionale, comunicandola alla controparte e alla Segreteria secondo le modalità di cui al precedente comma. 3.

Art. 10. Comunicazioni e termini nell'arbitrato

1. Successivamente all'instaurazione dell'arbitrato, le comunicazioni delle parti, della Segreteria o dell'organo arbitrale possono avvenire in forma libera purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.
2. Ai fini del rispetto dei termini del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.21, comma 5, in casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento, possono, prima della rispettiva scadenza, essere derogati con provvedimento dell'organo arbitrale ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.

Art. 11. Nomina degli arbitri

1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. In assenza di espresso accordo tra le parti sulla nomina di un arbitro unico, le controversie sono decise da un collegio arbitrale.
2. Nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti, in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri ovvero in assenza di accordo sulla nomina di uno stesso arbitro tra le parti aventi posizioni coincidenti, il Presidente della Camera nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio.
3. Non può essere nominato arbitro chi ha assunto la veste di conciliatore nella stessa controversia.
4. Gli arbitri sono nominati tra i componenti del Consiglio di Presidenza e dell'Elenco di cui all'art.1, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 12. Arbitro unico

1. La controversia, su accordo delle parti, potrà essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:
 - a) le parti l'abbiano congiuntamente nominato;
 - b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera.
2. L'arbitro unico dovrà essere comunque nominato tra i componenti della Camera o tra gli esperti inseriti nell'Elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 13. Collegio arbitrale

1. Ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Presidente della Camera.
2. Il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è nominato dal Presidente della Camera.
3. Le parti possono concordemente richiedere che il Presidente della Camera svolga le funzioni di presidente del collegio arbitrale.

Art. 14. Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri

1. Ciascun arbitro, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione formale. Nella dichiarazione di accettazione ciascun arbitro deve assumere l'obbligo di riservatezza indicato all'art. 27 del presente Regolamento.
2. Unitamente all'accettazione, e quale condizione di efficacia della stessa, ciascun arbitro deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l'osservanza dei principi deontologici. In particolare, l'arbitro deve dichiarare specificamente per iscritto:
 - a) l'assenza di qualunque relazione con le parti e i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
 - b) la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) l'inesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza e imparzialità.Tale dichiarazione viene comunicata alle parti, a cura della Segreteria della Camera.
3. In ogni caso, nel corso del procedimento e fino al deposito del lodo ciascun arbitro è tenuto a comunicare alla Camera ogni sopravvenuta circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell'incarico.
4. Alla designazione di un nuovo arbitro o di un nuovo Presidente del Collegio in caso di mancata o inefficace accettazione, si provvede entro dieci giorni a cura del o dei soggetti competenti alla nomina.

Art. 15. Ricusazione e sostituzione degli arbitri

1. La parte può ricusare un arbitro nei casi previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile, per infrazioni deontologiche, o per l'assenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 2.

2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera entro 10 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione, sentito l'arbitro, decide in via definitiva la Camera con provvedimento motivato.
4. La Camera può rimuovere l'arbitro anche d'ufficio quando ricorrano gli estremi per la ricusazione.
5. Ciascun arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta alla Camera.
6. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell'arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, la Camera, dopo un primo richiamo scritto, provvede a rimuoverlo ed è abilitata a sostituirlo secondo quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del presente Regolamento.
7. Nelle ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità l'arbitro è sostituito senza ritardo secondo le modalità di nomina di cui agli articoli 11 e seguenti del presente Regolamento.
8. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, la Camera decide sulla nomina del nuovo arbitro e determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e dei motivi della sostituzione.
9. In tutte le ipotesi di sostituzione di un arbitro spetta al nuovo arbitro unico o al collegio arbitrale, su richiesta del nuovo arbitro, decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall'emissione dell'ordinanza che la dispone.

Art. 16. Sede e segreteria dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede della Camera; il collegio arbitrale può stabilire di svolgere in località diversa udienze o singoli atti del procedimento.
2. Le funzioni di segreteria dell'arbitrato sono svolte di regola dalla Segreteria della Camera; l'organo arbitrale può nominare persona di sua fiducia segretario dell'arbitrato senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.

Art. 17. Regole di procedura

1. Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.
2. L'arbitro unico o il presidente del collegio, sentiti gli altri arbitri, fissa la data della prima udienza e provvede a convocare le parti dando alle stesse un termine a comparire non inferiore a dieci giorni ovvero un termine abbreviato in caso di urgenza. All'atto della convocazione o successivamente, l'organo arbitrale può chiedere alle parti il deposito di un fondo spese, che le parti devono corrispondere nel termine e nei modi da esso fissati. Alla prima udienza, o successivamente su autorizzazione dell'organo arbitrale, le parti possono depositare nuove memorie ed altri documenti, e chiedere eventualmente termine per deduzioni, controdeduzioni e produzioni.
3. L'organo arbitrale ammette su richiesta delle parti i mezzi istruttori. Le prove testimoniali possono essere rese sia oralmente che per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali orali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L'assenza del teste comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l'organo arbitrale acconsenta. La richiesta deve essere proposta entro il giorno fissato per l'audizione.
4. L'organo arbitrale ha facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio e di chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nell'art. 14 e nell'art. 15 del presente Regolamento in tema di accettazione, ricusazione e sostituzione dell'arbitro. L'organo arbitrale può chiedere al consulente tecnico d'ufficio, nella definizione dei suoi onorari, l'applicazione ai minimi delle tariffe eventualmente stabilite dall'ordine professionale di appartenenza.
5. Chiusa l'istruttoria l'organo arbitrale invita le parti alla discussione orale, fissando ove occorra un'udienza ulteriore.
6. In caso di collegio arbitrale, quest'ultimo può delegare uno degli arbitri all'assunzione dei mezzi istruttori.
7. In ogni momento del procedimento, l'organo arbitrale può promuovere la composizione amichevole della controversia.

Art. 18. Udienze e verbali

1. Le date di udienza, ove non concordate, sono fissate dall'organo arbitrale e comunicate alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori, ed essere assistite dai difensori muniti di procura.
3. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione l'organo arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
4. Di ogni udienza viene redatto verbale sommario sottoscritto dall'organo arbitrale; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.

Art. 19. Transazione in corso di procedimento

1. Quando le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione tra le parti interviene dopo la nomina dell'organo arbitrale, quest'ultimo redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. Nel

verbale, l'organo arbitrale indica gli onorari e le spese di procedimento determinati ai sensi dell'art. 23.

3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
4. Le parti possono concordemente richiedere all'organo arbitrale, che può anche non accogliere tale richiesta, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

Art. 20. Deliberazione e sottoscrizione del lodo

1. Il lodo è deliberato dall'organo arbitrale riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto, secondo le disposizioni dell'art. 823 del Codice di procedura civile, in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria della Camera.
2. I componenti del collegio arbitrale prima del deposito possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
4. Su autorizzazione congiunta delle parti o per motivi di particolare urgenza, l'organo arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l'esposizione dei motivi. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti dall'arbitro unico o da almeno la maggioranza del collegio arbitrale.
5. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza del collegio arbitrale, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

Art. 21. Termine e modalità di deposito del lodo

1. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina. In caso di collegio arbitrale se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri, il termine decorre dall'ultima accettazione.
2. L'organo arbitrale dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna o spedizione di un originale entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Nello stesso termine un originale è depositato a cura dell'organo arbitrale presso la Segreteria della Camera.
3. Il lodo viene pubblicato a cura del CONI.
4. Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso quando è proposta istanza di riconsiliazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorre procedere alla sostituzione di un arbitro.
5. Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di novanta giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine di pronuncia del lodo.

Art. 22. Contenuto del lodo

1. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.
2. Se l'organo arbitrale ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.
3. Nel lodo definitivo, l'organo arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento degli onorari e delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse.

Art. 23. Onorari e spese di procedimento

1. Gli onorari e le spese di procedimento sono deliberati dall'organo arbitrale, nell'ambito dei limiti fissati dalla Tabella di cui al successivo art. 25, comma 2, tenendo conto del tempo occorso, della complessità della controversia e della capacità finanziaria delle parti e del principio di soccombenza, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Presidenza.
2. Gli onorari per il collegio arbitrale sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il presidente del collegio e del trenta per cento per gli altri arbitri, mentre il rimborso delle spese è attribuito all'arbitro che le ha effettivamente sopportate.
3. Se il procedimento arbitrale si chiude senza emissione del lodo, il Consiglio di Presidenza determina, con riferimento all'attività svolta, gli onorari e le spese di procedimento.
4. Prima della emissione del lodo definitivo, l'organo arbitrale trasmette al Consiglio di presidenza un progetto di quantificazione degli onorari e spese di procedimento, eventualmente motivandolo; il Consiglio di Presidenza emette al riguardo un parere al quale l'organo arbitrale deve attenersi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24. Uffici

1. È istituita presso il CONI la Segreteria della Camera, cui è preposto un Segretario nominato dalla Giunta Nazionale del CONI. Il Segretario deve essere persona di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore.
2. La Segreteria assiste e coadiuva la Camera e il suo Presidente, e ne attua le direttive.
3. La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento; in particolare, la Segreteria:
 - a) riceve istanze, memorie e documenti delle parti, dando atto ove necessario dell'avvenuta ricezione;
 - b) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d'ufficio;
 - c) trasmette atti e documenti, secondo necessità, ai componenti della Camera, ai conciliatori, agli arbitri e alle parti;
 - d) richiede e verifica i versamenti a carico delle parti;
 - e) verifica il rispetto delle norme e dei termini procedurali;
 - f) assiste la Camera nella organizzazione e nella logistica delle riunioni e dei procedimenti;
 - g) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
 - h) cura la pubblicazione dei pareri, delle conciliazioni e dei lodi arbitrali, nonché i provvedimenti di cui al successivo art.28;
 - i) predispone su indicazione del Presidente della Camera gli eventuali comunicati stampa relativi all'attività della Camera;
4. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento il Segretario svolge funzioni di mero controllo formale degli atti.

Art. 25. Diritti amministrativi, onorari e spese

1. Alle spese di funzionamento della Camera e della Segreteria provvede il CONI.
2. La Giunta Nazionale del CONI stabilisce e rivede periodicamente, anche su proposta della Camera, una Tabella ("Tabella") contenente gli importi dei diritti amministrativi, degli onorari e delle spese.
3. In particolare, ai fini dell'inserimento nella Tabella, la Giunta Nazionale determina:
 - a) l'importo dei diritti amministrativi che la parte richiedente un parere deve versare, nonché la misura degli onorari spettanti per ogni parere reso;
 - b) l'importo dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai fini dell'instaurazione di un procedimento di conciliazione;
 - c) la misura degli onorari spettanti al conciliatore per ogni procedimento affidatogli;
 - d) l'importo dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai fini dell'instaurazione di un procedimento arbitrale;
 - e) i limiti minimi e massimi degli onorari e delle spese spettanti all'organo arbitrale che ha giudicato di una controversia.
4. La Giunta Nazionale determina altresì l'importo del gettone di presenza di cui al successivo comma 8 e l'indennità giornaliera per il Segretario, commisurata alla qualificazione professionale, per l'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento.
5. Oltre ai pareri per i singoli procedimenti arbitrali di cui all'art.23, comma 4, il Consiglio di Presidenza può emanare direttive generali per la determinazione degli onorari e spese dei procedimenti arbitrali nell'ambito dei limiti di cui all'art.25, comma 3, lettera e).
6. Il mancato versamento, entro 90 giorni dalla richiesta o entro altro termine fissato il Consiglio di Presidenza, da parte di tesserati, affiliati o licenziati degli importi dovuti quali diritti amministrativi, onorari o spese, determina la segnalazione da parte il Consiglio di Presidenza alla competente procura federale per il deferimento volto all'adozione di misure sanzionatorie.
7. La carica ricoperta in seno alla Camera è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, avente sostanziale natura di rimborso spese, per ogni riunione a cui ciascun componente della Camera partecipi.
8. Il Segretario della Camera ha diritto al gettone di presenza in occasione delle riunioni della Camera, degli incontri di conciliazione e di arbitrato cui prende parte.

Art. 26. Custodia degli atti

1. La Segreteria mantiene la custodia degli atti fino ad un anno dalla conclusione del procedimento.

Art. 27. Obbligo di riservatezza

1. I componenti della Camera, il Segretario, il personale della Segreteria, i conciliatori, gli arbitri e i segretari eventualmente nominati, i consulenti tecnici e le parti sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.

Art.28. Sanzioni

1. Salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, qualora ad una decisione, in un arbitrato o in un accordo conciliativo, non sia data esecuzione nel termine di un mese dalla data di verbalizzazione o nel diverso termine fissato dagli arbitri o dai conciliatori, il Consiglio di Presidenza, su richiesta della parte interessata, invita l'altra parte ad adempierla entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della diffida. Scaduto detto termine senza che la parte intimata abbia adempiuto è data notizia con le modalità prevista dall'art.24, comma 3 lettera h); inoltra il nome dell'inadempiente è comunicato alle autorità sportive interessate per i provvedimenti di loro competenza.

2. Salvo il diritto ad ogni azione competente ai creditori, il presente articolo si applica anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento dei diritti amministrativi, onorari e spese di cui all'art.25.

Art. 29. Disposizione transitoria

1. I termini per proporre istanze di conciliazione od arbitrato relativamente ai provvedimenti emessi a partire dal 28 dicembre 2000 – data di approvazione dello Statuto del CONI – e divenuti già definitivi, decorrono dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 30. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.

TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

I. FUNZIONE CONSULTIVA

1. **Diritti amministrativi** da versare al CONI per ogni parere:

.....Euro 2.000

2. **Onorari** da corrispondere ai componenti della Camera che hanno reso il parere:

–a carico della parte richiedente il parere:

Totale delle ore Impiegate	Importo Massimo
fino a 20 ore	Euro 3.000
da 20 a 30 ore	Euro 4.500
da 30 a 40 ore	Euro 6.000
da 40 a 50 ore	Euro 7.500
oltre 50 ore	Euro 9.000 + 150 per ogni ora sull'eccedenza di 60 ore

Gli onorari sono fissati dalla Camera attenendosi a quanto previsto dall'Art. 23 del Regolamento. Per i pareri riguardanti questioni relative allo sport professionistico, ovvero questioni di ordine commerciale, gli importi massimi sono raddoppiati; per i pareri riguardanti questioni relative allo sport giovanile o di base, gli importi massimi sono dimezzati.

3. Spese a carico delle parti richiedente da corrispondere in aggiunta agli onorari:

–ai componenti che hanno reso il parere:

a) spese necessarie e documentate sostenute ai fini del parere;

b) spese generali pari al 10% degli onorari;

–al CONI:

– onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;

– spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento.

4. Oneri di legge da corrispondere ai componenti della Camera che hanno reso il parere:

– se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

II. FUNZIONE CONCILIATIVA

Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento di conciliazione:

– a carico di ciascuna parte per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

.....Euro 1.500

– a carico di ciascuna parte per tutte le altre questioni

.....Euro 750

se la controparte è una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Associata ovvero un Ente di Promozione Sportiva gli importi da essa dovuti sono rispettivamente fissati:

– per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

.....Euro 300

– per tutte le altre questioni

.....Euro 150

1. **Onorari e spese** da corrispondere al conciliatore per ogni procedimento affidatogli:

– **a carico del CONI :**

a) in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione

..... Euro 200

b) rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore ai fini del procedimento relativamente al primo incontro di conciliazione.

– **a carico delle parti:**

c) in caso di accordo tra le parti

.....Euro 400

Per i procedimenti di conciliazione riguardanti questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale, gli importi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati.

– a carico delle parti, secondo le determinazioni del conciliatore:

d) il rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore per gli incontri successivi al primo;

e) un onorario per ogni incontro successivo al primo pari a

.....Euro 103,90.

Per i procedimenti di conciliazione riguardanti questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale, l'importo di cui alla lettera e) è raddoppiato.

2. Oneri di legge da corrispondere al conciliatore:

– se soggettivamente dovuti, agli importi di cui al precedente punto 2 vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

III. FUNZIONE ARBITRALE

1. Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento

arbitrale:

- a carico di ciascuna parte per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

.....Euro 2.000

– a carico di ciascuna parte per tutte le altre questioni

.....Euro 1.000

2. Onorari da corrispondere all'organo arbitrale per ogni procedimento affidatogli:

– a carico delle parti secondo la ripartizione fissata dall'organo arbitrale:

–

Totale delle ore Impiegate	Importo Massimo
fino a 20 ore	Euro 3.000
da 20 a 30 ore	Euro 4.500
da 30 a 40 ore	Euro 6.000
da 40 a 50 ore	Euro 7.500
oltre 50 ore	Euro 9.000 + 150 per ogni ora sull'eccedenza di 60 ore

Nel fissare gli onorari l'organo arbitrale si atterrà a quanto previsto dall'Art. 23 del Regolamento della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Per gli arbitrati riguardanti questioni relative allo sport professionistico, ovvero questioni di ordine commerciale, gli importi massimi sono raddoppiati; per gli arbitrati riguardanti questioni relative allo sport giovanile o di base, gli importi massimi sono dimezzati.

3. Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:

–all'organo arbitrale:

a) spese necessarie e documentate, sostenute dagli arbitri ai fini dell'arbitrato;

b) spese generali pari al 10% degli onorari;

– al CONI:

– onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;

– spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento.

4. Oneri di legge da corrispondere ai componenti gli organi arbitrali:

– se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

IV – GETTONE DI PRESENZA ED INDENNITA' EX ART.25 DEL REGOLAMENTO

Gettone di presenza Euro 103,29

Indennità giornaliera Euro 103,29

CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT, LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: B.N.L. AGENZIA 6309 C/C 200559 – CONI ATTESA REVERSALE COD.ABI 01005 – COD. CAB. 03309 CAUSALE DEL VERSAMENTO: “DIRITTI AMM.VI CAMERA C.A.SPORT – CONI”